



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 19 DICEMBRE 2023

Udienza del 13 Dicembre 2023

27.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **R.G.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

nel procedimento disciplinare a carico di

R. G.: *Per aver assunto, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, in più occasioni e durante le sedute di allenamento, comportamenti inopportuni ed inadeguati al ruolo di allenatore rivestito, eccessivamente confidenziali ed invasivi della sfera privata e sessuale dell'atleta minorenni C. S., così determinando con tale comportamento grave disagio e turbamento psichico nella minore tanto da indurla a disertare gli allenamenti.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B, e D dell'art 102 Reg. Giur.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dai genitori dell'atleta minorenni S. C. che hanno segnalato alla FIPAV, e per essa all'Ufficio della Procura Federale, con missiva a firma Avv. Maurizio Bozzetti, il comportamento, intrusivo nella sfera privata e sessuale della propria figlia, asseritamente tenuto dal proprio allenatore sig. G. R..

A sostegno dell'esposto, veniva rappresentato come l'allenatore avrebbe rivolto domanda imbarazzanti in ordine alla vita sentimentale della minore, assumendo un atteggiamento paternalistico ed equivoco riferendo, infine, di un episodio ove l'allenatore non si sarebbe



preoccupato di prestare soccorso ad una compagna dell'atleta denunciante che aveva perso i sensi durante una seduta di allenamento.

Espletata la fase istruttoria, anche tramite l'audizione personale dell'atleta C. S. e dell'allenatore G.R., la Procura Federale deferiva il prevenuto dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando lo stesso dapprima per il giorno 10/1/2024 e, successivamente, a seguito di ordinanza di anticipazione debitamente comunicata, al 13/12/2023.

In tale sede, compariva il Vice Procuratore Federale, avv. Umberto Pantanella, il quale concludeva per la dichiarazione di piena responsabilità dell'incolpato chiedendone l'inibitoria da ogni attività federale per mesi dodici.

Il sig. G.R., dopo aver trasmesso dichiarazioni testimoniali di tesserate (allenatrice e dirigente della società), non compariva avendo previamente comunicato via mail la propria impossibilità a collegarsi all'udienza essendo impegnato all'estero per motivi di lavoro

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale non ha trovato adeguato substrato probatorio idoneo per l'accertamento di una condotta antiregolamentare dell'incolpato.

Ed invero, se appare del tutto ininfluyente per il caso che ci occupa l'episodio circa un mancato pronto intervento dell'allenatore G.R. in occasione di uno svenimento di una compagna di squadra della denunciante (la cui versione indicata nell'esposto iniziale è stata, peraltro, parzialmente emendata proprio a favore del G.R. in sede di audizione personale della minore), appare opportuno esaminare analiticamente la riferita condotta tenuta dal G.R. che, dalla stessa Procura Federale, viene inquadrata non come una violenza e/o anche solo come molestia, ma come comportamento inopportuno.

L'atleta, a mezzo del legale avv. Bozzetti, segnala nel mese di Luglio 2023, alcuni atteggiamenti inopportuni che si sarebbero verificati fin dall'inizio della preparazione atletica (Agosto 2022). La sussistenza di tali condotte sconvenienti viene confermata dalla



minore in sede di audizione dinanzi l'Ufficio della Procura ove l'atleta riferisce che a causa del disagio personale sofferto *“cominciavo a disertare gli allenamenti”*.

Sentito personalmente (in due diverse occasioni) da parte della Procura, l'allenatore ha offerto, invece, una diversa versione dei fatti rappresentando di aver, senza secondi fini e nell'ottica della ricerca di una maggiore conoscenza della persona (più che dell'atleta in sé) rivolto (alla C.S. ed anche a tutte le altre allenate) semplici domande in ordine allo svolgimento della propria vita privata e che *“tali domande erano fatte con leggerezza, pubblicamente alla presenza di altre atlete e di altri componenti dello staff tecnico della squadra, non insistendo più di tanto se non avevo risposte”*.

Il G.R. ha negato, proprio per il risaputo carattere riservato dell'atleta *de qua*, di aver rivolto alla stessa domande intrusive della sfera personale, di averla tacciata (come indicato dalla denunciante) di essere “lesbica” e di aver avuto contatti fisici con l'atleta (e le altre atlete) se non, in alcuni casi, ed esclusivamente per ragioni di carattere tecnico.

A sostegno della propria tesi difensiva, il sig. G.R. ha prodotto la testimonianza di due tesserate della società (tra le cui fila ha militato la C.S. allenata dal sig. G.R.) le quali, in qualità rispettivamente di allenatrice e dirigente, hanno negato la sussistenza di condotte antiregolamentari e/o anche solo inopportune tenute alla loro presenza dal prevenuto nei confronti di qualsiasi atleta allenata (tra cui la C.S.).

In fase di indagine, la Procura federale ha acquisito anche una Relazione informativa da parte della dirigenza della società dalla quale è emerso - come nessuna segnalazione della famiglia della minore e/o da altri genitori e/o altri tesserati fosse stata mai avanzata durante la stagione sportiva 2022/2023, - come il tecnico G.R. non militasse più nella compagine sportiva (per scelta tecnica) a far data dal 31/5/2023, - come la richiesta risarcitoria avanzata dal legale della denunciante coincidesse temporalmente con la scelta formulata dal sodalizio al padre della sig.ra C.S. prima di far militare l'atleta presso una seconda squadra under 18 per il campionato non di eccellenza (opzione rifiutata), poi con il rilascio del nulla osta per svolgere allenamenti di prova presso società terze ed, infine, con la richiesta del genitore di un trasferimento della minore a titolo gratuito e - come fossero pendenti trattative con il legale della famiglia dell'atleta per *“valutare la possibilità di un componimento bonario della vicenda”*.



Dall'esame del complessivo compendio probatorio emergono alcune divergenze e contraddizioni che non consentono di considerare raggiunta la piena prova in ordine al comportamento asseritamente antidisciplinare del G.R..

In sede di esposto – formulato solo al termine della stagione sportiva come richiesta di risarcimento danni nei confronti del sodalizio vincolante e solo per conoscenza indirizzato alla FIPAV – viene sostanzialmente denunciata una *“sorta di esclusione dell'attività sportiva, non essendo stata correttamente allenata e, di conseguenza, mai utilizzata, se non in rarissimi casi, durante le partite, come una sorta di ripicca per il suo atteggiamento riservato”*; in sede di audizione personale la minore ha, invece, riferito di aver volontariamente disertato gli allenamenti per la condotta del proprio allenatore.

Entrambe le circostanze si scontrano con la testimonianza dei tesserati della società che, riferendo di un valore tecnico-sportivo non eccelso della minore, hanno evidenziato come la stessa abbia regolarmente preso parte agli allenamenti della squadra - non manifestando e/o lamentando disagio e/o rimostranze nei confronti dell'allenatore – e come lo scarso utilizzo della stessa in gare ufficiali fosse determinato da aspetti meramente tecnico-pallavolistici.

Pur volendo prescindere, quindi, dal difetto di specificità dei fatti segnalati nell'esposto – che non risultano in alcun modo circostanziati neanche in sede di audizione personale – e che sarebbe idoneo di per sé ad inficiarne la validità, così come prescindendo anche dalla peculiare tempistica dell'esposto rispetto la cronologia degli eventi acquisita agli atti, a parere di questo Collegio, la condotta tenuta dall'allenatore – che comunque non ha negato di aver rivolto domande in ordine alla vita privata della minore offrendone, tuttavia, una diversa lettura per essere le stesse poste in maniera non maliziosa e alla presenza di terze persone che non ne hanno avvertito il carattere antiggiuridico– non rientra nell'alveo di una condotta antisportiva in quanto la stessa è stata, evidentemente, oggetto di una diversa interpretazione soggettiva da parte di una atleta che ha, per carattere personale, una sensibilità più accentuata rispetto alle proprie coetanee.

Se tale aspetto caratteriale ha suscitato un (pur legittimo) moto di apprensione nella sfera interna della minore, lo stesso, tuttavia, non consente di considerare raggiunta la prova di una condotta inopportuna (e quindi illegittima disciplinarmente) tenuta dal sig. G.R..



Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti del sig. G.R..

Roma, 18 Dicembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Dicembre 2023

